

Codice documento: 2012-056

Chivasso, 8 Ottobre 2012

Esposto

a Al Procuratore Capo della Repubblica di Torino  
Dott. Giancarlo CASELLI

Presentato dal consigliere comunale Marco Marocco del Movimento 5 Stelle, nato a Torino il 12/02/1967 e residente a Chivasso (TO) in Stradale Milano 27;

### Premesso che

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 ha affermato che il pagamento dell'iva sulla TIA è illegittima perché estranea dal campo di applicazione dell'IVA. Infatti come ha precisato la Consulta le caratteristiche strutturali e funzionali della TIA rendono evidente che tale prelievo presenta tutte le caratteristiche del tributo e che pertanto non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultimo. Inoltre muovendo dalla constatazione che il prelievo di cui all'art. 49 del dlgs n. 22 del 1997 pur essendo diretto a sostituire la TARSU è disciplinato in modo analogo a detta tassa, la cui natura tributaria non è mai stata posta in dubbio né dalla dottrina né dalla giurisprudenza, nel raffrontare la tassa sui rifiuti urbani (TARSU) e la TIA e nel mettere in evidenza le forti analogie dei due prelievi, ha affermato in maniera estremamente chiara che un altro significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all'ambito di applicazione dell'IVA.

Si considera che le conclusioni della Corte Costituzionale sono state ribadite :

- dalla stessa Corte Costituzionale nelle successive ordinanze n. 300 del 20 novembre 2009 e n. 64 del 24 febbraio 2010;
- Dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8313 dell'8 aprile 2010, nell'ordinanza n. 14903 del 21 giugno 2010 e nella sentenza. 25929 del 5 dicembre 2011;
- Dal Consiglio di Stato nella sentenza del 21 marzo 2010 n. 1739;
- Dal Tar per Friuli – Venezia - Giulia nella sentenza del n. 313 del 17 maggio 2010;
- Dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per il Piemonte nella delibera n. 65/2010 srcpie/par dell'11 novembre 2010;
- Dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 21/2011 del 28 gennaio 2011;
- Dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia nella Delibera n. 110 /2011 del 28 febbraio 2011;
- Dalla Corte di Cassazione nella sentenza definitiva n. 3756 del 9 marzo 2012 ha definitivamente affermato il principio dell'inapplicabilità dell'iva sulla TIA;

### Si Espone

Alla luce di quanto sopra citato ed in "barba" alle sentenze citate, Equitalia agenzia della riscossione provincia Torino ha inviato la bolletta del 2012 come quella del 2011 della Tia comprensiva di Iva al 10% e a nome del Consorzio Bacino 16 dei 29 comuni dichiara quanto segue:

*Questo è l'avviso di pagamento/fattura della tariffa rifiuti relativa all'anno 2011 per gli immobili per i quali sono state attivate sul territorio di Chivasso, ed è lo strumento di incasso bonario. La circolare n. 3/df del Ministero dell'Economia e delle Finanze ( di che anno ????? ) ha stabilito la corretta applicazione dell'iva sulla tariffa rifiuti. Tutti gli avvisi di pagamento di pagamento emessi per l'anno 2011 espongono quindi l'iva pari al 10% dell'importo imponibile.*

Rivolge pertanto istanza alla S.V. affinché voglia procedere all'accertamento dei fatti e di assumere le eventuali conseguenti iniziative considerando le sentenze giurisprudenziali consolidate dalle massime autorità in materia che dicono il contrario.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 408, secondo comma del codice di procedura penale, lo scrivente chiede di essere informato circa l'eventuale archiviazione.

Con osservanza.

Marco MAROCCO

